COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

ORIGINALE **IMPEGNO N.**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **di Prot.** **N. 138 Reg. Delib.**

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'INTEGRAZIONE LAVORATIVA E CONTESTUALE PROGETTO INDIVIDUALIZZATO A FAVORE DEL SIG. XY.

L'anno duemilaundici addì ventisette del mese di dicembre alle ore 11.20 nella sede Comunale.

Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale:

RISULTANO:

		Pres.	Ass.
BONGIOLATTI PIER LUIGI	SINDACO	si	
BRICALLI GIANNI	VICESINDACO		si
SALA ORAZIO	ASSESSORE	si	
DEL DOSSO DONATO	ASSESSORE	si	
MANNI VALTER	ASSESSORE	si	

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Rina CERRI** con funzioni di assistenza giuridica in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 T.U. 267/2000).

Il **dott. Pier Luigi BONGIOLATTI** nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Viste le norme generali che disciplinano il servizio per l'integrazione lavorativa, all' interno del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti dal Piano di Zona nell'ambito territoriale di Sondrio;

Atteso che le stesse sono finalizzate a consentire l'integrazione lavorativa di soggetti residenti nell'ambito territoriale di Sondrio, in situazioni di svantaggio presso cooperative sociali, aziende private, Enti pubblici o privati, tramite stipula di apposita convenzione;

Dato atto:
- che il servizio per l'integrazione lavorativa prevede l'assegnazione di un contributo economico forfetario , definito dall'Assemblea dei Sindaci;
- che al fine di attivare il servizio occorre procedere alla sottoscrizione della convenzione con il Comune di Sondrio in qualità di Ente Capofila del Piano di Zona;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 101 in data 24.08.2010 di approvazione convenzione con il Comune di Sondrio – Ufficio di Piano - per l'integrazione lavorativa e contestuale progetto di individuazione a favore del sig. XY per la durata 01.09.2010/31.12.2011;

Richiamata la nota in data 20 dicembre 2011 con la quale il Comune di Sondrio Ufficio di Piano chiede la proroga della Convenzione, già in essere, per il servizio di integrazione lavorativa per il periodo dal 02.01.2012 al 31.12.2014;

Dato atto che la relativa sottoscrizione consentirà l'attivazione di un progetto di integrazione lavorativa a favore de sig. XY, meglio individuato agli atti, di durata pari a mesi tre, con decorrenza dal 02.01.2012 sino al 31.03.2012;

Dato, altresì atto, che al termine le parti verificheranno la sussistenza delle condizioni per un rinnovo del progetto medesimo;

Ritenuto di integrare il contributo economico mensile erogato dall'Ufficio di Piano di € 270,00, con un contributo economico di € 150,00 mensili a sostegno delle spese di carburante e automezzo necessario per raggiungere il posto di lavoro;

Visto il progetto individualizzato e ritenuto pertanto di approvarlo;

Visto il parere favorevole ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. 267/2000, nonché l'attestato di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli:

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE** la convenzione con il Comune di Sondrio, quale Ente Capofila del Piano di Zona dell'ambito territoriale di Sondrio, che avrà la durata dal 02.01.2012 al 31.12.2014, composta da n. 9 articoli, allegata al presente provvedimento quale parte integrante.

2. **DI APPROVARE** il progetto individualizzato a favore del sig. XY, per la durata di mesi tre e quindi sino al 31.03.2012.

3. **DI DARE ATTO** che questo Ente provvederà ad erogare un contributo economico mensile di € 150,00 a titolo di rimborso spese di carburante e automezzo necessario per raggiungimento del posto di lavoro.

4. **DI TRASMETTERE** copia della presente al Comune di Sondrio per i provvedimenti di competenza.

5. **IL PRESENTE** provvedimento, con votazione unanime, è reso immediatamente eseguibile ex art. 134 comma 4 del T.U. 267/2000.

CONVENZIONE
SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE LAVORATIVA

In data odierna

TRA I SOGGETTI

Comune di Berbenno di Valtellina (Codice Fiscale - Partita IVA 00109690149) di seguito nominata/o per brevità Azienda con sede legale in Berbenno di Valtellina, Piazza Municipio n. 1, nella persona del Sindaco Dott. Pier Luigi Bongiolatti;

e

Comune di Sondrio in qualità di Ente Capofila del Piano di Zona dell'ambito territoriale di Sondrio, nella persona del Responsabile dell'Ufficio di Piano, Dott. Luca Verri, domiciliato per la carica in Sondrio, Via Perego n. 1, il quale interviene in qualità di Dirigente e quindi legale rappresentante del Comune di Sondrio (Codice Fiscale e Partita IVA 0009540144);

VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.";

VISTA la Legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario";

VISTO il Piano di Zona dell'ambito territoriale di Sondrio;

VISTE le Norme generali per il Servizio per l'integrazione lavorativa approvato nella seduta del 15.12.2008 dall'Assemblea dei Sindaci del Piano di Zona dell'ambito territoriale di Sondrio;

VISTO il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATA la disponibilità delle parti;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1
L'Azienda, a seguito di intese intercorse con gli operatori referenti e con l'Ufficio di Piano dell'ambito territoriale di Sondrio, si impegna ad attuare il Servizio per l'integrazione lavorativa, a favore di uno o più soggetti, per il periodo definito nei singoli progetti individualizzati.

ART. 2
L'iniziativa non determina la costituzione di un rapporto di lavoro, né di subordinazione tra l'Azienda e il soggetto inserito.

ART. 3
La realizzazione del Servizio per l'integrazione lavorativa rispetta quanto previsto dalle Norme generali e deve svolgersi secondo le modalità definite dal Progetto individualizzato sottoscritto tra Azienda, Ufficio di Piano e soggetto destinatario.

UFFICIO DI PIANO
ambito territoriale di Sondrio

NORME GENERALI
SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE LAVORATIVA

Art. 1 Oggetto

1. Le presenti Norme disciplinano l'attuazione del Servizio per l'integrazione lavorativa, all'interno del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti dal Piano di Zona dell'ambito territoriale di Sondrio.

Art. 2 Destinatari

1. Destinatari del Servizio per l'integrazione lavorativa sono i soggetti residenti nell'ambito territoriale di Sondrio, disabili o in situazione di svantaggio, in età lavorativa e disoccupati, canditati dai servizi specialistici o dal servizio sociale di base e valutati positivamente.
2. Tali soggetti devono possedere abilità sociali ed operative da consentire l'inserimento all'interno di un contesto lavorativo e requisiti che attestino la necessità di un periodo di accompagnamento in un percorso esperienziale per lo sviluppo e il rafforzamento dell'identità personale e sociale.
3. I soggetti possono pervenire da altri percorsi di formazione/orientamento.

Art. 3 Caratteristiche

1. Il Servizio per l'integrazione lavorativa è uno strumento di inserimento sociale a favore dei soggetti definiti all'Articolo 2, nell'ambito di un percorso esperienziale attuato in un contesto lavorativo, che non si configura in alcun modo quale rapporto di lavoro o di subordinazione, né rappresenta una forma di integrazione del reddito.
2. Si attua attraverso iniziative di inserimento presso cooperative sociali, aziende private, associazioni ed enti pubblici o privati operanti sul territorio, tramite stipula di apposita convenzione.
3. La gestione del Servizio per l'integrazione lavorativa è di competenza dell'Ufficio di Piano, che si avvale del servizio sociale di base e di operatori con funzione di tutor, anche con la collaborazione di agenzie accreditate e/o convenzionate.
4. L'attuazione dei progetti individualizzati attivati su segnalazione di servizi specialistici prevede l'impegno da parte degli operatori dei servizi stessi a seguire in modo ravvicinato e continuativo i soggetti in carico.
5. L'attivazione del Servizio per l'integrazione lavorativa si svolge nell'ambito di un progetto individualizzato.
6. L'esperienza di inserimento lavorativo non costituisce vincolo di assunzione.
7. Al riscontrarsi di condizioni personali e di mercato adeguate, il soggetto potrebbe accedere a percorsi formativi, di tirocinio o a contratto lavorativo.

Art. 4 Obiettivi

1. Il Servizio per l'integrazione lavorativa è finalizzato al superamento di situazioni di svantaggio, che condizionano l'autonomia del soggetto, con particolare riferimento all'acquisizione o al mantenimento e comunque alla valorizzazione di abilità relazionali, sociali e operative.
2. Il Servizio per l'integrazione lavorativa, in attuazione agli obiettivi specifici declinati nel progetto individualizzato, prevede in generale:

a. la verifica, lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze e dell'autonomia;
b. acquisizione di comportamenti idonei al contesto e alle relazioni con gli altri;
c. la responsabilizzazione in merito a compiti specifici;
d. lo svolgimento costante di semplici mansioni;
e. il rispetto di regole;
f. l'ambientamento all'interno del contesto;
g. la verifica delle motivazioni legate alla situazione occupazionale;
h. il miglioramento dell'autostima.

Art. 5 Attivazione e rescissione

1. L'attivazione del Servizio per l'integrazione lavorativa prevede:
   a. segnalazione del caso tramite apposita scheda predisposta dall'Ufficio di Piano;
   b. valutazione degli operatori del servizio sociale di base e predisposizione di un progetto individualizzato;
   c. individuazione di un contesto di inserimento adeguato alle necessità personali, disponibile all'inserimento e all'assegnazione di un tutor aziendale, con funzione di guida;
   d. sottoscrizione di convenzione tra Ufficio di Piano e azienda ospitante;
   e. sottoscrizione di progetto di inserimento da parte del beneficiario, dell'Ufficio di Piano e dell'azienda ospitante con indicazioni relative alla sede di inserimento, mansioni, durata ed articolazione dell'impegno, obiettivi.
2. La durata massima di ogni progetto individualizzato è di un anno, prorogabile di ulteriori sei mesi solo previa motivata valutazione.
3. I singoli progetti possono essere rescissi in qualunque momento su segnalazione degli operatori del servizio sociale di base, in accordo con i tutor di riferimento, quando si ravvisino inadempienze, mancato rispetto del progetto individualizzato, assenze ricorrenti non giustificate o superamento delle condizioni di disagio.
4. La competenza ad autorizzare l'attivazione del Servizio per l'integrazione lavorativa e a rescinderlo quando necessario è attribuita al responsabile dell'Ufficio di Piano, che la esercita avvalendosi della valutazione degli operatori referenti, previa presentazione di relazioni.

Art. 6 Impegni e condizioni economiche

1. Il Servizio per l'integrazione lavorativa comporta l'accoglienza del soggetto nel contesto individuato, per lo svolgimento di mansioni previste dal progetto individualizzato e concordate tra gli operatori coinvolti e il titolare dell'azienda, per un impegno non superiore alle trenta ore settimanali.
2. E' consentita la presenza presso tutte le sedi di svolgimento delle attività aziendali e anche sul territorio se sede di appalto e se previsto dal progetto individualizzato;
3. Il soggetto beneficiario del Servizio per l'integrazione lavorativa è tenuto a:
   a. mantenere comportamenti corretti e rispettosi del contesto;
   b. osservare gli impegni assunti con la sottoscrizione del progetto individualizzato ed in particolare a rispettare gli orari e le mansioni;
   c. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante il periodo di inserimento.
4. La reiterazione di assenze non giustificate comporta la rivalutazione dell'inserimento ed eventualmente la rescissione dello stesso.
5. Le assenze per motivi di malattia e quelle comunicate anticipatamente al tutor aziendale o al referente del Servizio sono da intendersi giustificate.

6. Il Servizio per l'integrazione lavorativa prevede l'assegnazione di un contributo economico forfetario, quale strumento di promozione ed incentivazione dell'autonomia personale, definito dall'Assemblea dei Sindaci dell'ambito territoriale di Sondrio.
7. Le aziende non possono erogare contributi aggiuntivi.

Art. 7 Responsabilità

1. L'attivazione del Servizio per l'integrazione lavorativa prevede la copertura per infortuni sul lavoro INAIL a carico dell'Ufficio di Piano, quale promotore dell'iniziativa e l'Assicurazione Infortuni e Responsabilità Civile per i servizi socio assistenziali della Regione Lombardia.
2. La titolarità rispetto agli impegni previsti dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni compete al titolare dell'azienda.
3. Tutti i soggetti coinvolti sono tenuti al trattamento riservato dei dati personali e delle informazioni, ai sensi della normativa vigente.

Art. 8 Risoluzione di controversie

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti, in merito al Servizio per l'integrazione lavorativa ed in particolare inerenti la validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della convenzione e del progetto individualizzato, saranno regolate in via giudiziale ai sensi della normativa vigente.

Art. 9 Applicazione

Le presenti Norme generali si applicano con decorrenza 1 gennaio 2009.